



**COMUNE DI CASTIGLIONE  
COSENTINO**

**87040 Prov. di Cosenza**

Codice fiscale 00391420783 Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)**

**Deliberazione di C.C. n°19/02-08-2011**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castiglione Cosentino della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di e ss.mm.. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006 n. 152.

### **Art. 2 – Caratteri della tassa**

1. La tassa viene applicata sulla base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui a inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

### **Art. 3 - Zone di applicazione**

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 4 - Presupposto della tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3. Ad esclusione di quelli indicati nei successivi articoli 9 e 10.

### **Art. 5 - Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.
3. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.
4. Per gli altri enti, società e associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge. Per i Comitati e le Associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

## **Art. 6 – Zone non servite**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, considerando comunque ubicate in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta in misura pari al 30% della tariffa.

## **Art. 7 - Locali tassabili**

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la dimensione o l'uso considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas) o di arredamento e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre ecc.) esclusi i locali adibiti a ricovero del bestiame, ovvero destinati a fienili, e/o ricovero macchinari ed attrezzi per la lavorazione dei campi e le serre a terra;
- b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superficie all'aperto utilizzate sia direttamente per le attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché stazioni di qualsiasi genere;
- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività

produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sede degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste al pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

### **Art. 8 - Aree Tassabili**

Si considerano aree tassabili:

- A. tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- B. tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- C. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- D. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, diverse dalle aree a verde, anche se costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi da quelli adibiti a civile abitazione.

### **Art. 9 - Esclusioni**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche in circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Non sono soggetti alla tassa ai sensi del comma 2, dell'art. 62 del decreto 507:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
- balconi e terrazze scoperte;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete e privi di mobili e suppellettili e comunque non utilizzate;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose, istituti scolastici;
- edifici o loro parti in cui viene esercitata l'attività di qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, cantorie, sacrestie e simili).

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrono le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del Decreto 507;

Non sono soggetti alla tassa le aree e i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

**Art. 10 – locali e aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani**

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Qualora non sia possibile verificare e accertare concretamente la superficie complessiva assoggettata alla tassa, o sussistano problemi per individuare locali e aree che producono rifiuti speciali non assimilati si effettua in modo forfettario una riduzione in percentuale della superficie in base alla tipologia dell'attività.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>DETASSAZIONE</b>
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc..)	50%
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978	20%
MARMISTI	60%
IDRAULICI	50%

La riduzione di cui sopra viene accordata solo ai contribuenti che presentano idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a spese proprie dei rifiuti speciali non assimilati.

### **Art. 11 – Commisurazione delle superfici**

La superficie dei locali tassabile è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo) ovvero da misurazione diretta. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato;

I vani scala sono considerati solo una volta in pianta.

La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/98.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

- a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'eccesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
- c. le aree scoperte adibite a verde.

### **Art. 12 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali**

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 50%.

La predetta riduzione compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

### **Art. 13 - Locali ed aree non utilizzate**

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposte all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento. Qualora sia arredato solo parte dell'abitazione sarà considerata tassabile tutta la superficie dell'alloggio.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

### **Art. 14 - Deduzioni**

Sono tassate al 100% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite (operative), diverse dalle aree a verde, e connesse ad immobili non destinati a civili abitazioni.

### **Art. 15 - Riduzioni e Esenzioni di tariffa**

Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a – abitazione avente superficie non superiore a mq. 70 con un unico occupante residente  
riduzione del 20%

b - abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando la abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune riduzione del 30%

c - Riduzione della tassa del 50% per gli Enti di assistenza e di beneficenza (onlus), associazioni culturali, di culto, oratori, centri sociali, per gli immobili direttamente utilizzati ai fini dell'attività dell'Ente

d – Esenzione per le abitazione tenute a disposizione e non concesse in locazione da utenti che risiedano o dimorino all'estero.

La riduzione è concessa, dall'ufficio tributi, che, su domanda dell'interessato da presentare entro il 20 gennaio dimostri di averne diritto presentando la documentazione necessaria. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.

Il contribuente è obbligato inoltre a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria con applicazione delle sanzioni previste dall'art.76 del D.L.vo 15/11/1993, per l'omessa denuncia di variazione.

Le suddette riduzioni non sono cumulabili.

## TITOLO II

### TARIFFAZIONE

#### **Art. 16 - Obbligazione tributaria**

La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, per metro quadrato di superficie imponibile, per le categorie elencate nell'allegato **A**.

E' commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- ❖ quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- ❖ in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### **Art.17 - Copertura della riduzioni e esenzione**

A partire dal Bilancio preventivo relativo all'esercizio precedente è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle riduzioni e esenzioni di cui al precedente art. 15.

#### **Art.18 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio.**

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni di quanto detto in precedenza ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione dal parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

### **Art. 19 - Gettito del tributo.**

La tassa è determinata, con delibera della Giunta comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61, commi 2 e 4 e dall'art. 67, comma 3, del decreto 507

Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 6 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, terzo comma, numero tre, del D.P.R. 10/09/1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

### **Art. 20 - Unità immobiliare ad uso promiscuo**

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

### **Art. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento**

E' istituita, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.

La misura tariffaria giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso 365 ed il quoziente maggiorato del 30%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

La riscossione della tassa giornaliera avviene mediante versamento diretto su conto corrente postale.

## TITOLO III

### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - SGRAVI

#### **Art. 22 - Denunce**

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengono variazioni.

Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 21, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

#### **Art. 23 – Cessazione dell'occupazione**

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione dei locali nel corso dell'anno va presentata apposita comunicazione, che debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha il diritto al rimborso o allo sgravio del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione.

Il comune può d'ufficio cessare la tassazione se accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito d'accertamento d'ufficio.

#### **Art. 24 - Accertamento**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio entro i termini e con le modalità previste dall'art. 1 commi 161/162 e 172 legge 296/2006 finanziaria 2007.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta unicamente variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti nuovi accertamenti.

#### **Art. 25 - Riscossione**

La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Castiglione Cosentino servizio tesoreria. Il pagamento della tassa annuale viene effettuato in 2 rate con cadenza bimestrale o in unica soluzione.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, il comune procederà alla notifica di richiesta di pagamento mezzo raccomandata A/R al medesimo contribuente entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica di avviso di accertamento, nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 legge 296/06 con applicazione degli interessi e delle sanzioni come previste nel successivo art. 29.

### **Art. 26 - Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire, o a trasmettere, atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. L'ufficio comunale può inoltre riutilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere agli uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

E' fatto salvo in ogni caso il recupero delle somme evase e delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie.

### **Art. 27 - Modalità dei rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta e non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.

Sulle somme da rimborsare sono previsti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 legge 296/06, con decorrenza dalla data delle seguito versamento.

## **TITOLO IV**

### **SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 28 - Il funzionario responsabile**

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale.

Della nomina si provvede a dare comunicazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

### **Art. 29 - Sanzioni ed interessi**

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al precedente art. 22 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

### **Art. 30 - Norme finali**

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera Consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme.

## **ALLEGATO "A"**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFIUTI.**

#### **CATEGORIA -A-**

- Locali destinati ad uso abitazione, compresi i vani accessori, i magazzini e le autorimesse annesse al servizio dell'abitazione.
- Aree scoperte ad uso privato, che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassa e sulle quali si svolge attività idonea alla produzione di rifiuti urbani.
- Alberghi, locande, pensioni e simili.

#### **CATEGORIA -B-**

- Locali destinati ad uso uffici pubblici, professionali, commerciali, ambulatori e studi medici, istituti di credito, di assicurazione, ospedali e istituti di cura pubblici e privati compresi i vani accessori e secondari.

#### **CATEGORIA -C-**

- Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi alimentari e fiori.
- Pescherie
- Negozi di frutta e verdura
- Aree adibite a banchi di vendita all'aperto, per la vendita dei suddetti generi.
- Bar, caffè, locali di ristoranti e pizzerie, trattorie, alberghi, pasticcerie e rosticcerie, sale ricevimenti e simili dove si preparano o consumano vivande.
- Circoli ricreativi e sale da giuoco
- Locali di ritrovo e spettacolo, anche all'aperto.

#### **CATEGORIA -D-**

- Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi non alimentari.
- Aree adibite a banchi all'aperto per la vendita di suddetti generi.

#### **CATEGORIA -E-**

- Locali destinati a stabilimenti industriali, laboratori artigianali e insediamenti agricoli, limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.
- Autorimesse a servizio di terzi, officine di riparazione veicoli.

#### **CATEGORIA -F-**

- Sede di collettività, collegi, asili, oratori.
- Sedi di associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva e ricreativa. Sale cinematografiche e teatrali.
- Impianti o aree destinate all'attività sportiva, con esclusione della parte di esse riservata, di norma, ai soli praticanti.

CATEGORIA -G-

- Distributori di carburanti e autolavaggi con esclusione delle parti del locale e delle aree esclusi per legge.

CATEGORIA -H-

- Scuole di ogni genere e grado.